



Comune di Oderzo

*Città Archeologica
Provincia di Treviso*

ORDINANZA N. 166 DEL 01/10/2021

Settore proponente: SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

La Sindaca

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali con effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, specialmente durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

- anche allo scopo di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti e, conseguentemente, al miglioramento della qualità dell'aria, il Comune di Oderzo ha recentemente approvato:

- a) il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29.11.2017;
- b) il Piano Urbano del Traffico, già attuato per i primi due stralci, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 10/07/2019;

VISTO l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), approvato con D.C.R. n.90, del 19.04.2016, che individua, tra l'altro, le azioni di competenza dei Comuni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

VISTA la DGRV n. 836 del 06.06.2017 di approvazione del "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" che individua degli interventi comuni da porre in essere nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti ai fini del miglioramento della qualità dell'aria;

VISTA la DGRV n. 238 del 02 marzo 2021 avente ad oggetto "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea";

VISTA la DGRV n. 1089 del 09 agosto 2021 che contiene indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure della DGR n. 238/2021;

DATO ATTO che in data 10/09/2021 si è svolto il Tavolo Tecnico Zonale il cui verbale è stato acquisito con protocollo comunale n. 31500 del 17/09/2021;

VISTO che nell'anno in corso la centralina di Mansuè, di riferimento per questo comune, ha già superato il limite consentito di 23 giornate con livello di PM 10 superiore a 50 µg/m³, giustificando quindi l'adozione di misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico;



Comune di Oderzo

Città Archeologica
Provincia di Treviso

RICORDATO che i suddetti provvedimenti, da adottarsi con ordinanza sindacale, prevedono misure diverse a seconda che riguardino comuni con popolazione inferiore o superiore a 30.000 abitanti;

PRESO ATTO che le misure indicate per i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, e quindi anche per il Comune di Oderzo, riguardano, in sintesi: installazione e utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse; tipologia del pellet utilizzabile; divieto di incentivazione all'installazione di impianti a bio massa legnosa e ricorso a fonti rinnovabili diverse da quest'ultima; divieto di combustione all'aperto di materiali vegetali; in condizioni di allerta verde nei giorni feriali, dalle 8.30 alle 18.30, divieto della circolazione dei veicoli: auto (M) benzina euro 0 e Euro 1; commerciali (N1, N2) diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2; cicli e moto Euro 0; abbassamento di 1°C della temperatura nelle abitazioni e negli edifici pubblici al verificarsi di condizioni di allerta arancio e rossa; divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

VISTO il comma 6 bis dell'art. 182 del D.Lgs. 152/2006, il quale dispone che, a determinate condizioni, l'abbruciamento in loco dei residui vegetali di natura agricola e forestale costituisce normale pratica agricola consentita e che i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospenderlo, differirlo o vietarlo in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

VISTA la DGRV n. 122/2015 con la quale si dà atto che nel semestre dal 1° ottobre al 31 marzo sussistono le condizioni meteorologiche – climatiche e ambientali sfavorevoli di cui comma 6 bis dell'art. 182 del D.Lgs. 152/2006 per cui i Sindaci possono sospendere, differire o vietare, mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali;

RICHIAMATO l'art. 15 del Regolamento di Polizia Urbana, ai sensi del quale è vietato lasciare i veicoli fermi con il motore acceso in modo tale da provocare inconvenienti dovuti all'emissione degli scarichi;

RITENUTO, al fine di prevenire il peggioramento della qualità dell'aria e quindi di tutelare la salute dei cittadini, di adottare apposite misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

VISTI: il D.Lgs. 267/2000; il DPR 412/93 e DPR 74/2013 e s.m.i.; il DM 186/2017; il D.Lgs. 152/2006; il D.Lgs 155/2010;

ORDINA

che, a decorrere dal 01 ottobre 2021 e fino al 30 aprile 2022, vengano rispettati i sotto riportati divieti e obblighi.



Comune di Oderzo

*Città Archeologica
Provincia di Treviso*

1. Divieto di installare generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” e di continuare a utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” in base alla classificazione dei generatori di calore di cui al DM 07/11/2017 n. 186, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
2. Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 KW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’all. X, parte II, sez.4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
3. Divieto di combustioni all’aperto di materiale vegetale di cui all’art. 185, comma 1, lettera f , D.Lgs. 152/2006, fatta eccezione per quelle necessarie per scopi fitosanitari adeguatamente documentati;
4. Divieto di falò rituali e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento. Sono consentite deroghe per i fuochi di capodanno e per i falò rituali in occasione dell’Epifania, legati a consolidate tradizioni pluriennali, alimentati a legna vergine purché preventivamente autorizzati dalla Questura e dalla Polizia Locale nell’ambito delle rispettive competenze.
5. Divieto della circolazione sulle strade urbane nei giorni feriali, dalle 8.30 alle 18.30, dei seguenti veicoli: auto (M) benzina euro 0 e Euro 1; commerciali (N1, N2) diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2; cicli e moto Euro 0;
6. Abbassamento di 1°C della temperatura nelle abitazioni e negli edifici pubblici al verificarsi di condizioni di allerta arancio e rossa;
7. Divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

RICORDA

che, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di Polizia urbana,

- è vietato lasciare i veicoli fermi con il motore acceso in modo tale da provocare inconvenienti dovuti all’emissione degli scarichi.

- nel centro abitato le corriere, gli autobus, i pullman e comunque tutti i veicoli a motore, in sosta o fermata, non possono tenere acceso il motore per più di cinque minuti. In particolare ai capolinea gli autobus nella fase di stazionamento e tutti i veicoli destinati al trasporto delle merci nella fase di carico e scarico, nonché i veicoli in fermata in corrispondenza degli impianti semaforici e dei passaggi a livello e i locomotori ferroviari dotati di motore diesel in stazionamento lungo la linea ferroviaria dovranno spegnere il motore per soste/fermate superiori ad 1 minuto.



Comune di Oderzo

Città Archeologica
Provincia di Treviso

La presente Ordinanza è resa nota mediante esposizione all'Albo On Line di questo Comune fino al 30 aprile 2022; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Le violazioni alle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

La Sindaca
Scardellato Maria / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)